

**FINE DELLA PROGRESSIVITÀ?  
DALLA COMPREHENSIVE INCOME TAX ALLE IMPOSTE  
CEDOLARI**

Stefano Boscolo\*

Giugno 2017

\* Graduate student – University of Modena and Reggio Emilia.  
202528@studenti.unimore.it. Ringrazio Massimo Baldini per gli utili suggerimenti e per avermi permesso di sviluppare le idee contenute in questo scritto.

## **Abstract**

Nel corso degli ultimi anni svariate fonti di reddito sono state escluse dalla base imponibile dell'Irpef e assoggettate a regimi sostitutivi o esentate da imposizione. Questo fenomeno ha contribuito a rendere il prelievo ancora più selettivo, accentuando i problemi di equità orizzontale che accompagnano l'Irpef fin dalla sua nascita nel 1974. L'obiettivo di questo working paper consiste nel calcolare gli effetti redistributivi conseguenti all'erosione della base imponibile dell'Irpef, oltre a calcolare la distribuzione degli oneri e benefici fiscali per decili di reddito complessivo e categorie sociali a seconda della legislazione fiscale considerata. Attraverso un modello di microsimulazione statico, compariamo due differenti legislazioni fiscali nell'ambito della logica controfattuale: da una parte, quella vigente al gennaio 2017 dell'Irpef; dall'altra, una legislazione teorica che prende a riferimento il modello della *Comprehensive Income Tax* (Cit), includendo quindi nella base imponibile dell'Irpef alcune fonti di reddito che ora sfuggono alla progressività. Il confronto tra gli indici elaborati per le rispettive legislazioni fiscali permette anche di trarre alcune conclusioni sulla distribuzione del reddito e sulla direzione delle scelte allocative degli individui nel mercato del lavoro, nel caso in cui venisse introdotta un'Irpef onnicomprensiva.

## **Abstract**

In recent years some types of incomes have been excluded from the Irpef tax base and subjected to alternative proportional systems or totally exempted from imposition. This has contributed to make the Italian personal income tax even more selective, accentuating the problems of horizontal equity that have accompanied it since its birth in 1974. The aim of the working paper is to calculate the redistributive effects following the erosion of the Irpef tax base, as well as the distribution of the fiscal benefits and burdens by deciles of total income and social categories under the alternative tax rules considered. Using a static microsimulation model, I compare two different versions of the personal income tax within the counterfactual logic: on the one hand, the Irpef with the current 2017 rules; on the other hand, a hypothetical income tax that takes as reference point the *Comprehensive Income Tax* (Cit) model and includes in its base all forms of income that are currently not subject to Irpef.

**Keywords:** microsimulation model; Irpef; Personal Income Tax; Comprehensive Income Tax; redistributive effects.

**JEL codes:** D3; H2.

## **1. Introduzione**

Nel corso degli ultimi anni, svariate fonti di reddito sono state escluse dalla base imponibile Irpef e assoggettate a regimi sostitutivi o esentate da imposizione. Questo fenomeno, tuttora in corso, comporta un affievolimento delle caratteristiche distributive del prelievo, accentuandone i problemi equitativi (Bises & Scialà, 2014; Liberati & Scialà, 2015). Un'imposta sul reddito che grava in misura preponderante sui lavoratori

dipendenti e pensionati trova una presa ancor più selettiva quando ampie parti di reddito sfuggono alla progressività.

L'obiettivo del seguente working paper è dunque quello di calcolare gli effetti redistributivi associati all'esclusione dalla base imponibile Irpef di alcune fonti di reddito primariamente incluse o la cui inclusione risale alle intenzioni del disegno originario della *Commissione Cosciani*<sup>1</sup>. Attraverso la costruzione di un modello di microsimulazione statico<sup>2</sup>, abbiamo replicato e posto a confronto diverse legislazioni fiscali. In un primo caso abbiamo comparato la *legislazione vigente* al 2017 [LV], ricostruendo l'Irpef e gli importi sottoposti a tassazione sostitutiva o esenti da imposizione, con una *legislazione teorica* [LT] prendendo a riferimento il modello della *Comprehensive Income Tax* (Cit), ovvero includendo all'interno della base imponibile dell'ipotetica imposta sul reddito gli importi esclusi a *legislazione vigente*; in un secondo caso invece abbiamo concentrato l'attenzione sulla sola Irpef [LV(I)], comparando l'Irpef vigente con quella risultante dalla *legislazione teorica*. Per tutte le legislazioni fiscali considerate abbiamo inoltre ricostruito le addizionali regionale e comunale, ipotizzando che le aliquote legali non cambino al variare delle fonti di reddito incluse nella base imponibile dell'Irpef erariale.

Nel paragrafo 2 descriviamo da un punto di vista giuridico (senza pretesa di esaustività) i regimi sostitutivi e gli importi esenti da tassazione considerati dal seguente lavoro, presentando per ciascuno di essi le aliquote di riferimento e le particolarità di legge utili nella replicazione analitica dei risultati. Nel paragrafo 3 concentriamo l'attenzione sui principali passaggi implementati nella ricostruzione della *legislazione vigente* attraverso l'utilizzo di *Stata*, esplicitando così le ipotesi adottate sia nella ricostruzione dei singoli istituti fiscali che sfuggono alla progressività sia nell'aggiustamento delle principali variabili economiche. Con riferimento ai risultati delle comparazioni, il paragrafo 4 mostra i principali indici redistributivi nell'ottica dell'approccio controfattuale e il contributo alla riduzione dell'effetto redistributivo globale di ciascuna fonte di reddito che sfugge alla progressività a *legislazione vigente*, oltre a presentare un'analisi dei benefici e degli oneri fiscali per categorie sociali che deriverebbero dall'applicazione di un'Irpef onnicomprensiva delle fonti di reddito. Infine, il paragrafo 5 raccoglie le osservazioni conclusive e le prospettive di intervento sull'Irpef.

---

<sup>1</sup> Per una definizione precisa di tutte le esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio nell'ordinamento giuridico italiano e dei conseguenti effetti in termini di riduzioni di gettito rimandiamo al *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016*, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 160/2015 in materia di stima e monitoraggio dell'evasione ed erosione fiscale (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 2016), e al *Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale* costituito all'epoca del quarto governo Berlusconi (MEF, 2011). Al di là delle differenze metodologiche sul concetto adottato di *tax expenditures* dai rapporti sopracitati, il presente elaborato a differenza di questi calcola la perdita di gettito aggregata derivante dall'esclusione contemporanea di più fonti di reddito dalla base imponibile dell'Irpef, ovvero la perdita totale stimata rispetto ad un *benchmark* di riferimento non viene ricostruita quale somma delle singole perdite di gettito stimate calcolate effettuando tante simulazioni quante sono le esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio considerate (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 2016, pp. 47-50; MEF, 2011, p. 2).

<sup>2</sup> Trattandosi di un modello di microsimulazione statico, le simulazioni si concentrano sugli effetti di breve periodo e non incorporano i cambiamenti nelle scelte allocative degli individui al variare di un parametro fiscale. Per una rassegna dei modelli statici sviluppatasi nel corso degli anni rimandiamo a Merz (1991), Sutherland (1995) e Li *et al.* (2014).

## 2. Aspetti giuridici rilevanti dei redditi esclusi dalla base imponibile Irpef

L'implementazione di un modello di microsimulazione richiede un'analisi accurata degli aspetti giuridici di ciascun istituto fiscale, sia per verificare quali di questi possano essere efficacemente replicati sia per consentire una simulazione il più possibile vicina alla realtà. Passiamo quindi in rassegna le fonti di reddito sottoposte a regimi sostitutivi o esentate da tassazione a *legislazione vigente* oggetto di questo lavoro: i proventi delle attività finanziarie, esclusi dall'imposta sul reddito fin dall'introduzione della stessa nel 1974; gli utili reinvestiti all'interno dell'azienda sotto forma di riserve dagli imprenditori individuali e dalle società di persone, secondo quanto disposto dall'Imposta sul reddito degli imprenditori (Iri) introdotta dalla Legge di Stabilità 2017; i redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo, nell'ambito dell'opzione della cedolare secca sugli affitti; i redditi dominicali e agrari, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017; i redditi percepiti dalle attività imprenditoriali che operano in regime forfetario o intraprendono nuove iniziative produttive; i compensi percepiti in qualità di prestatore di lavoro accessorio, i c.d. *voucher*; le iniziative promosse dal *welfare aziendale*, secondo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017; infine, i premi di produttività e gli utili aziendali corrisposti ai lavoratori dipendenti, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017.

La tassazione delle attività finanziarie si basa su un regime fiscale sostitutivo per le persone fisiche articolato su due aliquote principali, salvo i casi di inclusione parziale o totale dei redditi finanziari nell'imponibile Irpef<sup>3</sup>, pari rispettivamente al 26% per la generalità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria – secondo quanto modificato dal D.L. 66/2014 – e al 12,5% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da titoli pubblici ed equiparati e obbligazioni emesse da altri Stati ed enti territoriali. Per le imprese invece l'imposizione avviene considerando i proventi finanziari quali una componente del reddito di impresa riconducibile a tassazione ordinaria – ai nostri fini rilevano le sole società di persone – salvo i limiti introdotti dal regime di esenzione da partecipazione per i dividendi e le plusvalenze azionarie.

Per quanto riguarda l'Iri, la legge di Stabilità 2017 ha disposto che gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento e le società di fatto – queste ultime solo se svolgono un'attività commerciale – possono optare a partire dall'anno in corso per un regime fiscale sostitutivo all'Irpef con riferimento agli utili prodotti che rimangono all'interno dell'azienda sotto forma di riserve. Gli utili dell'esercizio e le riserve di utili prelevati o

---

<sup>3</sup> Per le persone fisiche diverse da imprese, i dividendi e le plusvalenze riconducibili a partecipazioni qualificate in società residenti e non residenti di paesi a fiscalità non privilegiata sono inclusi nell'imponibile Irpef per il 49,72%; i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti e non residenti di paesi a fiscalità privilegiata le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati sono sottoposte ad una tassazione sostitutiva all'imposta sul reddito pari al 26%; infine, i dividendi e le plusvalenze delle partecipazioni in società non residenti di paesi a fiscalità privilegiata vengono ricompresi integralmente nella base imponibile Irpef. Nella costruzione del modello, non è stato possibile considerare le differenze nell'imposizione dei dividendi e delle plusvalenze a causa della limitatezza dei dati delle indagini campionarie utilizzate e dell'elevata discrezionalità che questo esercizio comporterebbe. Per una trattazione efficace e sintetica dei redditi delle attività finanziarie vedi Bosi & Guerra (2017).

distribuiti continuano ad essere assoggettati ad imposizione progressiva, mentre gli utili di nuova produzione accantonati nelle riserve possono essere sottoposti ad un'imposta proporzionale con aliquota del 24%, conformemente alla modifica apportata all'aliquota Ires dalla Legge di Stabilità 2017. Gli utili dell'esercizio in corso vengono ricondotti a tassazione progressiva una volta distribuiti, comportando inoltre la deduzione dall'imponibile Irpef di quanto già versato, al fine di evitare la doppia tassazione in capo al contribuente. È utile specificare che la normativa non si applica nei confronti degli esercenti arti e professioni sia in forma individuale che associata.

I redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo rientrano nella categoria dei redditi fondiari. I contribuenti possono optare se includere gli affitti percepiti nella base imponibile Irpef oppure assoggettare gli stessi ad un regime sostitutivo all'imposta sul reddito. Nel primo caso, i canoni di locazione vengono ridotti del 5% per tenere conto forfetariamente delle spese di manutenzione e dei costi di gestione dell'unità immobiliare. Quando i contribuenti si avvalgono di un contratto stipulato con «canone convenzionale», è possibile usufruire di un'ulteriore agevolazione riducendo il canone di locazione del 30%, di modo tale che la riduzione totale sia del 33,5%. Per i contribuenti che optano invece per la *cedolare secca* sugli affitti, sottopongono il canone di locazione senza riduzioni forfetarie ad un'aliquota differenziata a seconda del contratto stipulato: per i contratti con «canone convenzionale», l'aliquota è pari al 10% per il quadriennio 2014-2017; per tutti i restanti contratti, l'aliquota è pari al 21%.

Passando ai redditi dominicali e agrari, facenti parte anch'essi dei redditi fondiari, la Legge di Stabilità 2017 ne ha disposto l'esclusione dalla base imponibile Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per gli anni 2017-2019<sup>4</sup>. Questi redditi vengono quindi esentati da imposizione.

Con riferimento al nuovo regime dei contribuenti minimi, il c.d. *regime forfetario*, la sua introduzione ha previsto l'abrogazione congiunta del *regime delle nuove attività produttive*, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014, del *regime fiscale di vantaggio* e del *regime contabile agevolato*, in vigore entrambi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014<sup>5</sup>. Le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione possono usufruire di un'imposta sostitutiva all'Irpef (e all'Irap) pari al 15% del reddito imponibile. I vantaggi fiscali sono subordinati al rispetto di alcuni requisiti con riferimento all'anno precedente rispetto a quello considerato (art. 54, L. 190/2014; AE, 2016a): *a*) i ricavi o compensi percepiti non devono superare precisi limiti reddituali, successivamente modificati dalla Legge di Stabilità 2016, i quali variano a seconda del tipo di attività svolta, passando dai 25.000 euro per le «Costruzioni e attività immobiliari» ai 50.000 euro per il «Commercio all'ingrosso e al dettaglio» (AE, 2016a, pp. 7-9); *b*) i contribuenti non devono aver sostenuto spese superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati ai collaboratori; *c*) il costo complessivo dei beni strumentali utilizzati alla data di chiusura dell'esercizio

---

<sup>4</sup> Per una definizione precisa di «imprenditore agricolo professionale» rimandiamo all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, mentre per coltivatori diretti si intendono quei piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse (art. 1 e 2, L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L. 9/63). Che cosa si intende invece per attività agricole è chiarito dall'art. 2135 del codice civile.

<sup>5</sup> Si veda AE (2016a) per una trattazione esaustiva sui regimi agevolativi susseguitisi nel corso degli ultimi quindici anni.

precedente, al lordo degli ammortamenti, non deve superare i 20.000 euro. Inoltre, per avvalersi del *regime forfetario* i contribuenti non devono (AE, 2016a): *d*) usufruire di regimi speciali a fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; *e*) essere soggetti con residenza all'estero; *f*) effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto; *g*) partecipare a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale; *h*) percepire redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori a 30.000 euro. Infine, la determinazione del reddito imponibile a fini fiscali avviene in modo forfetario, applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività variabile a seconda dell'attività svolta, che va dal 40% per le «Industrie alimentari e delle bevande» al 86% per le «Costruzioni e attività immobiliari» (art. 64, L. 190/2014; AE, 2016a, pp. 32-34). Il coefficiente di redditività consente quindi di tenere conto nel calcolo dell'imponibile delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività.

Tra i redditi che sfuggono alla progressività dell'Irpef rientrano inoltre i c.d. *voucher*, ovvero la modalità di pagamento sostitutiva del contante nell'ambito del lavoro accessorio come identificato dal legislatore (De Angelis & Marrone, 2015). Al di là del lungo dibattito e delle azioni politiche che tuttora interessano i voucher, in questa sede ci limitiamo a presentare le caratteristiche precipue di questo strumento a *legislazione vigente* al gennaio 2017. Con prestazioni di lavoro accessorio si intendono «attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro [*netti*] nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati» (art. 48, comma 1, D.Lgs. 81/2015): l'unico limite quindi che viene posto per circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina si rifà a un criterio economico, salvo ulteriori specificazioni introdotte sulla base del settore produttivo e dei soggetti coinvolti. Nel rispetto del limite complessivo di 7.000 euro annui di compensi per i prestatori di lavoro accessorio, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente imprenditore o professionista senza superare il limite di 2.000 euro. Ciascun buono lavoro ha un valore pari a 10 euro, di cui 7,5 rimangono al lavoratore quale compenso netto esente da qualsiasi imposizione fiscale, 1,3 remunerano la gestione separata Inps, 0,7 spettano all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni e 0,5 vanno infine al concessionario dei buoni per la gestione del servizio (originariamente i *voucher* avevano un valore nominale pari a 7,5 euro, di cui 5,8 rimanevano al lavoratore).

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato, le misure di *welfare aziendale* si caratterizzano per erogare beni e servizi alla generalità dei dipendenti o ad una categoria omogenea degli stessi, operando soprattutto in ambiti di applicazione a cui tipicamente dà risposta il sistema di protezione pubblico, quali previdenza complementare, assistenza sanitaria, conciliazione famiglia-lavoro, formazione e istruzione (Mallone, 2015). L'attenzione ai rischi sociali associata all'individuazione di un criterio pluralistico ci aiuta a tracciare una linea di distinzione, seppur labile, tra le prestazioni di welfare aziendale e il godimento dei c.d. *fringe benefits*, potendo quest'ultimi essere offerti individualmente ai dipendenti, senza predisporre il godimento della prestazione alla generalità dei lavoratori, oltre a riguardare un contesto che non si concentra prettamente sul soddisfacimento dei bisogni

sociali sopraesposti, ma interessa il benessere dell'individuo nella sua totalità (Mallone, 2015). Le iniziative di *welfare aziendale* sono esentate da imposizione non concorrendo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, sebbene rappresentino spesso una modalità alternativa di remunerazione del salario. Ai fini del presente lavoro, consideriamo iniziative di *welfare aziendale* le seguenti prestazioni: *a*) i contributi alle forme pensionistiche complementari versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente che sulla base di contratti o accordi collettivi, nel limite di 5.164,57 euro (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005); *b*) i contributi di assistenza sanitaria versati dal lavoratore o dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera *b*, TUIR); *c*) secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017, «i contributi e i premi versati dal datore di lavoro [...] per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [...] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie»; *d*) le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, rappresentate dai buoni pasto o ticket, nel limite di 5,29 euro, aumentato a 7 euro quando il buono è fornito in formato elettronico (art. 51, comma 2, lettera *c*, TUIR); *e*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, prestate dal datore di lavoro o da terzi, compresi gli esercenti servizi pubblici, riguardanti esclusivamente il tragitto casa-lavoro (art. 51, comma 2, lettera *d*, TUIR); *f*) i servizi di educazione e istruzione ai familiari dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettera *f-bis*, TUIR): in questa categoria rientrano i servizi di educazione e istruzione in età prescolare, ovvero asili nido e scuole materne, la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, l'erogazione di borse di studio di vario tipo, il rimborso delle spese sostenute per le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo scolastici, gli incentivi economici agli studenti meritevoli, i servizi di trasporto scolastico, le gite didattiche, le visite d'istruzione e i servizi di baby-sitting (AE, 2016b); *g*) i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lettera *f-ter*, TUIR); *h*) i titoli di legittimazione, ovvero documenti che danno diritto al godimento di un solo bene, opera o servizio per l'interno valore nominale indicato (art. 51, comma *3-bis*, TUIR).

A differenza delle prestazioni di *welfare aziendale*, i premi di produttività e gli utili aziendali corrisposti ai lavoratori dipendenti interessano il solo settore privato, escludendo quindi le pubbliche amministrazioni (AE, 2016b). Secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, «i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione» sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 10% nel limite di 3.000 euro al lordo della ritenuta fiscale e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, alzato a 4.000 euro quando l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I benefici fiscali sono limitati unicamente ai percettori di reddito da lavoro dipendente di ammontare non superiore, nell'anno precedente a quello di recepimento dei premi, a 80.000 euro. Il limite reddituale deve essere calcolato escludendo i redditi da lavoro assoggettati ad imposta sostitutiva, le prestazioni di *welfare aziendale* erogate in sostituzione dei premi di risultato, la quota di trattamento di fine rapporto anticipata in busta paga e considerando anche le pensioni di ogni genere e gli assegni a queste equiparate. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto inoltre la possibilità di sottoporre a tassazione sostitutiva con aliquota del 10% le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente,

qualora queste prestazioni rappresentino una modalità di erogazione della retribuzione (AE, 2016b).

### **3. Il modello di microsimulazione: ricostruzione analitica dei principali istituti fiscali**

In questo paragrafo vogliamo evidenziare il processo di ricostruzione analitica implementato nella replicazione della *legislazione vigente*, concentrando l'attenzione soprattutto sugli istituti fiscali descritti nel paragrafo precedente. L'analisi utilizza i dati dell'indagine «Reddito e condizioni di vita» – UDB IT SILC 2015, istituita nell'ambito del progetto EU-SILC. Di fondamentale importanza ai fini della validazione dei risultati ottenuti è la comparazione e l'aggiustamento delle variabili alle dichiarazioni fiscali elaborate dal Dipartimento delle Finanze – MEF per il periodo d'imposta 2014, consentendoci di valutare l'effettiva rappresentatività dei dati campionari. Gli aggregati economici più rilevanti, quali il reddito da lavoro dipendente, autonomo e da pensione, sono stati infatti aggiustati ai rispettivi dati amministrativi, ovvero l'ammontare totale campionario, opportunamente ricostruito e pesato, è stato eguagliato all'ammontare totale delle dichiarazioni fiscali<sup>6</sup>. Questo permette di incorporare all'interno del modello l'evasione fiscale, partendo dal presupposto che la veridicità delle indagini campionarie è superiore rispetto a quanto dichiarato al fisco dai contribuenti. Così facendo il livello di evasione per tipologia di reddito è lo stesso per ciascun contribuente. È opportuno inoltre sottolineare che l'aggiustamento dei redditi è avvenuto prima del loro impiego nella ricostruzione dei vari istituti fiscali a *legislazione vigente*.

Nella replicazione delle legislazioni fiscali abbiamo ricostruito tutte le deduzioni e detrazioni vigenti al gennaio 2017 dell'imposta sul reddito<sup>7</sup>. Come già accennato nell'introduzione, quando l'imposta netta è positiva abbiamo calcolato l'addizionale regionale e comunale all'Irpef, sommandole al gettito totale. Mentre per l'addizionale regionale i dati a disposizione ci hanno permesso di ricostruirne ogni sua parte, per quanto riguarda l'addizionale comunale abbiamo imputato il valore dell'aliquota media comunale per regione calcolata sulla base degli *Open data comunali* pubblicati dal

---

<sup>6</sup> Tralasciando momentaneamente i redditi che sfuggono alla progressività a *legislazione vigente*, i quali verranno analizzati uno ad uno nei vari sottoparagrafi, la ricostruzione di altre variabili è stata perfezionata uguagliandone l'importo finale alle dichiarazioni fiscali MEF per il periodo d'imposta 2014, ovvero: assegno di mantenimento/alimenti, percepito in qualità di ex-coniuge/ex-partner; detrazione per redditi da lavoro dipendente, autonomo e da pensione; detrazione per canone di locazione; detrazione per assegni periodici corrisposti al coniuge. Per consentire una giusta comparabilità tra le legislazioni fiscali, l'aggiustamento delle detrazioni da lavoro a *legislazione vigente* ha comportato la necessità di tenere conto dell'uguaglianza imposta nella simulazione della *legislazione teorica*. L'importo delle detrazioni da lavoro a *legislazione teorica* varia a seguito dell'inclusione nei redditi da lavoro dipendente e autonomo dei redditi esclusi a *legislazione vigente*, pertanto onde evitare che l'importo ottenuto rifletta l'imprecisione del modello di microsimulazione nel calcolare la variabile di interesse è necessario moltiplicarne l'importo per il valore utilizzato nell'aggiustamento a *legislazione vigente*.

<sup>7</sup> Alcune detrazioni/deduzioni sono state introdotte nell'analisi imputando l'ammontare medio delle stesse per scaglioni di reddito complessivo Irpef sulla base delle dichiarazioni fiscali MEF per il periodo d'imposta 2014, ovvero: contributi servizi domestici e familiari; erogazioni a favore di istituzioni religiose; spese mediche per portatori di handicap; altri oneri deducibili; spese scuola secondaria e università; spese detratte al 19% e 26%; interventi finalizzati al risparmio energetico; arredo immobili ristrutturati; oneri sez. VI del quadro RP; altre detrazioni. Questi importi non cambiano al variare della legislazione fiscale considerata.

Dipartimento delle Finanze per l'anno di imposta 2015. Una volta ottenuto l'ammontare totale del gettito Irpef, abbiamo inoltre sommato al reddito complessivo<sup>88</sup> il bonus fiscale introdotto dall'art. 1 del D.L. 66/2014 («Bonus Renzi»).

Passiamo ora ai redditi sottoposti a regimi sostitutivi o esentati da imposizione a *legislazione vigente*. L'ordine di presentazione dei sottoparagrafi segue l'ordine di esecuzione del *file.do* su *Stata*. Le variabili citate nel prosieguo del testo, se non diversamente specificato, si rifanno tutte al dataset IT SILC.

### 3.1. I redditi da lavoro dipendente che sfuggono alla progressività dell'Irpef

Analizzando le singole voci che caratterizzano il reddito lordo da lavoro dipendente al netto dei contributi sociali, notiamo l'inclusione delle iniziative di *welfare aziendale* e dei premi di produttività e degli utili aziendali. Pertanto, è sufficiente sottrarre dal totale le somme calcolate, escludendole dalla progressività. La base di partenza per la ricostruzione analitica delle prestazioni di *welfare aziendale* è riconducibile allo «SCRIPT I. 10». La variabile «RIMDL\_E» rappresenta invece il totale monetario delle singole variabili racchiuse dallo «SCRIPT I. 10». Sulla base della definizione adottata di *welfare aziendale* nel secondo paragrafo, escludiamo dal calcolo le spese per circoli sportivi («CS\_DL»), le spese per cellulari («CELL\_DL»), le spese per vacanze («VAC\_DL») e le spese per prodotti dell'azienda («PROD\_DL»). Per i contribuenti che ricevono, oltre alle rimanenti voci dello «SCRIPT I. 10», il rimborso delle spese escluse dalle prestazioni di *welfare aziendale*, abbiamo distribuito equamente l'importo della variabile «RIMDL\_E» a seconda dei beni e servizi ricevuti, individuando così l'importo esatto che ciascun contribuente beneficia dal *welfare aziendale*. Al valore ottenuto abbiamo sommato i buoni pasto ricevuti, ipotizzando che i ticket considerati dall'indagine campionaria siano tutti in formato elettronico – vale il limite di 7 euro affinché vengano esentati da imposizione («BUONI\_E») – oltre ai contributi trattenuti dalla busta paga dei dipendenti e versati in un fondo pensione aziendale o pensione integrativa («CONVOL»), nel limite massimo di 5.164,74 euro.

Per quanto riguarda i premi di produttività e gli utili aziendali è opportuno partire dallo «SCRIPT I. 8», il quale identifica i compensi aggiuntivi netti ricevuti dai contribuenti oltre alla paga normale. La variabile «DALCO\_E» presenta invece il totale monetario dei singoli compensi aggiuntivi. È utile innanzitutto escludere dalla ricostruzione degli importi considerati i dipendenti della pubblica amministrazione («SETTOR»), oltre ad escludere momentaneamente i contribuenti che hanno già considerato i compensi nella retribuzione da lavoro dipendente («REDCOM»). Non tutte le voci dello «SCRIPT I. 8» sono utili nella ricostruzione degli importi oggetto di analisi, difatti ai nostri fini le variabili rilevanti sono i premi ed incentivi di produttività, di risultato, per progetti

---

<sup>88</sup> Il reddito complessivo al netto del «Bonus Renzi» a *legislazione vigente* si compone quindi dei redditi assoggettati a regimi sostitutivi o esentati da imposizione, elencati nel secondo paragrafo, oltre ai seguenti redditi: assegno di mantenimento/alimenti percepito in qualità di ex-coniuge/ex-partner; reddito da lavoro dipendente e autonomo al netto dei contributi sociali; reddito da pensione; redditi figurativi di fabbricati destinati all'abitazione del proprietario; redditi figurativi di fabbricati tenuti a disposizione, ipotizzando che i fabbricati siano siti nel Comune in cui si trova l'abitazione principale del proprietario, pertanto sono stati inclusi nell'analisi aumentandone il valore di un terzo e riducendone successivamente l'importo ottenuto del 50%; redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo, per la parte di spettanza dell'imposta sul reddito.

speciali («DALCOB\_C») e gli utili aziendali («DALCOD\_C»). Per i contribuenti che ricevono, oltre ai compensi appena citati, indennità per missioni («DALCOC\_C») e/o quote di azioni e/o obbligazioni dell'azienda o diritti di opzione su di esse («DALCOE\_C»), è necessario individuare la quota di reddito riconducibile ai premi di produttività e agli utili aziendali, distribuendo equamente l'importo della variabile «DALCO\_E», come abbiamo fatto per le prestazioni di *welfare aziendale*. A questo punto possiamo è possibile effettuare il processo di «lordizzazione», moltiplicando l'importo totale dei premi di produttività e degli utili aziendali per 1,1 – l'aliquota fiscale di questi redditi a *legislazione vigente* è pari al 10%. I contribuenti per poter godere dei benefici fiscali devono rispettare il limite reddituale di 80.000 euro citato nel secondo paragrafo. Non potendo risalire per ciascun soggetto ai redditi dell'anno precedente a quello preso a riferimento dall'analisi, abbiamo considerato i redditi da lavoro dipendente e da pensione del dataset IT SILC sinora utilizzato. Quando il contribuente non supera la soglia reddituale degli 80.000 euro, abbiamo ipotizzato che la somma dei premi di produttività e degli utili aziendali, nel valore massimo di 3.000 euro, venga sempre assoggettata ad imposta sostitutiva. Se l'importo totale supera il limite dei 3.000 euro, la differenza è stata ricondotta a progressività. Infine, per i contribuenti che hanno incluso i premi di produttività e gli utili aziendali nel reddito da lavoro dipendente, non potendo risalire al loro importo, abbiamo imputato il valore medio dei premi di produttività e degli utili aziendali degli individui che non hanno incluso alcun compenso aggiuntivo nel reddito da lavoro dipendente.

### **3.2. Come identificare i beneficiari del *regime forfetario*?**

La determinazione dei soggetti che beneficiano del nuovo regime dei contribuenti minimi prevede innanzitutto l'individuazione dei limiti reddituali e dei coefficienti di redditività associati. Prendendo a riferimento la tabella a pagina 7 di AE (2016a), abbiamo ricostruito i gruppi di settore a cui afferiscono i contribuenti minimi sulla base della classificazione europea delle attività economiche NACE Rev. 2<sup>9</sup>. Dalla stessa tabella e dalle categorie di attività predisposte abbiamo quindi definito il limite reddituale, ovvero la soglia dei ricavi/compensi percepiti dal contribuente oltre la quale viene meno la possibilità di usufruire delle agevolazioni connesse al *regime forfetario*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> L'impiego della classificazione economica NACE Rev. 2 è reso necessario dalla mancata rilevazione dei codici attività ATECO 2007 nell'indagine campionaria IT SILC. Di seguito elenchiamo le categorie di attività individuate confrontando la codificazione della variabile «PL111» del dataset IT SILC con i gruppi di settore della tabella a pagina 7 di AE (2016a): codice e relativi gruppi di settore considerati: 1, «Commercio all'ingrosso e al dettaglio; commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande; commercio ambulante di altri prodotti; intermediari del commercio»; 2, «Costruzioni»; 3, «Attività dei servizi di alloggio e ristorazione»; 4, «Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi; attività immobiliari»; 5, «Industrie alimentari e delle bevande; altre attività economiche».

<sup>10</sup> Tra le cinque categorie di attività individuate nella nota 9, solamente la numero 1 è composta da gruppi di settore con differenti limiti reddituali (AE, 2016a, pp. 7). A questo problema abbiamo ovviato utilizzando quale limite reddituale il valore medio dei limiti reddituali delle attività comprese nel primo gruppo.

L'imputazione dei coefficienti di redditività si basa nuovamente sulle categorie di attività adottate, grazie alla tabella a pagina 33 di AE (2016a)<sup>11</sup>. Pertanto, a *legislazione vigente* la determinazione del reddito imponibile dei contribuenti minimi avviene moltiplicando i ricavi/compensi per un coefficiente che stima i costi sostenuti nell'attività lavorativa. I redditi da lavoro autonomo che il dataset IT SILC rileva sono invece al netto dei costi, pertanto se verificassimo il rispetto dei limiti reddituali – basati sui soli ricavi/compensi – con gli importi netti rischieremo di sovrastimare il numero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime sostitutivo. Abbiamo creato quindi una nuova variabile pari al reddito da lavoro autonomo ed effettuato il processo di «lordizzazione», dividendo i ricavi/compensi dell'attività lavorativa per uno meno il coefficiente di redditività associato ai diversi gruppi di settore. A questo punto possiamo verificare il rispetto del limite reddituale e di tutti i restanti requisiti richiesti dalla normativa per usufruire del *regime forfetario*<sup>12</sup>. La validazione del numero ottenuto dei potenziali contribuenti minimi avviene tramite il confronto con il numero dei contribuenti minimi rilevati dalle dichiarazioni fiscali MEF per il periodo d'imposta 2008-2011, ovvero nel quadriennio di vigenza del vecchio regime dei contribuenti minimi, i cui requisiti di accesso sono molto simili al regime attuale. Dal confronto emerge che il dato campionario è superiore rispetto al dato amministrativo, pertanto abbiamo effettuato un campionamento casuale semplice senza ripetizione, estraendo dal gruppo dei potenziali contribuenti minimi un numero di soggetti che eguaglia il dato amministrativo preso a riferimento<sup>13</sup>. Gli individui estratti non cambiano al variare della legislazione fiscale adottata.

### 3.3. L'imputazione delle attività finanziarie

Passando all'analisi dei proventi delle attività finanziarie, abbiamo incrociato il dataset IT SILC con i dati dell'indagine Banca d'Italia sui “Bilanci delle famiglie italiane – 2014”. In entrambe le indagini vengono raccolte informazioni sul possesso delle attività finanziarie, suddividendone l'ammontare totale nelle stesse tipologie di provento (ISTAT, 2016, pp. 88-92; BI, 2015a, pp. 17-23). Calcolando la percentuale di famiglie in possesso di attività finanziarie per ciascuno dei dataset considerati, otteniamo un risultato contrastante: nell'indagine Banca d'Italia, l'82,6% delle famiglie detiene attività finanziarie, mentre in IT SILC solamente il 53,1%. Abbiamo preso quindi a riferimento i redditi finanziari BI quale variabile dipendente nell'*imputazione con regressione predittiva* delle attività finanziarie IT SILC<sup>14</sup>. Alle famiglie che prima

---

<sup>11</sup> Come abbiamo visto nella nota 10, il coefficiente di redditività della prima categoria di attività è calcolato quale media dei coefficienti di redditività dei gruppi di settore rappresentati dal codice 1.

<sup>12</sup> Non è stato possibile verificare il rispetto di tutte le restrizioni imposte dalla normativa per l'accesso al nuovo regime dei contribuenti minimi, ovvero il costo complessivo dei beni strumentali e l'assoggettamento a regimi speciali a fini Iva o a regimi forfetari di determinazione del reddito.

<sup>13</sup> Il dato amministrativo di riferimento è pari a 884.461 individui, pari alla somma tra il numero dei contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2011 e il prodotto tra il tasso di crescita medio dei contribuenti minimi nel quadriennio 2008-2011 e il numero dei contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2011.

<sup>14</sup> L'imputazione delle attività finanziarie prevede la costruzione di appositi dataset su base familiare, uno BI e l'altro IT SILC, composti dalle medesime variabili le cui caratteristiche associate sono le stesse. Di seguito elenchiamo le variabili indipendenti utilizzate nella regressione predittiva, ovvero le variabili del

dell'imputazione possedevano attività finanziarie positive e successivamente alla stessa trovano azzerate (o negative) le proprie forme di risparmio, abbiamo preferito mantenere il valore positivo del dataset IT SILC.

Il risultato dell'imputazione vede aumentare notevolmente la percentuale di famiglie IT SILC in possesso di forme di risparmio, passando al 91,2%. Ne abbiamo ridotto quindi il numero replicando l'esatta percentuale di famiglie BI in possesso di redditi finanziari, azzerando le attività finanziarie delle famiglie IT SILC, in precedenza prive di forme di risparmio, che a seguito dell'imputazione presentano gli importi più elevati.

A questo punto possiamo concentrare l'attenzione sul solo dataset IT SILC. La variabile «RISGU\_E», rappresentante i guadagni totali realizzati dal possesso delle attività finanziarie, ci permette di calcolare il tasso di interesse medio a cui viene remunerato il capitale finanziario, per le sole unità che prima dell'imputazione presentavano redditi finanziari positivi. Dobbiamo quindi associare alle famiglie che a seguito dell'imputazione dispongono di redditi finanziari maggiori di zero e guadagni nulli un tasso di interesse che remunererà le forme di risparmio possedute. Abbiamo diviso la popolazione campionaria in quattro tipologie familiari, e per ciascuna di esse abbiamo calcolato il tasso di interesse medio delle famiglie con guadagni positivi, per imputarlo poi alle famiglie con redditi finanziari positivi e guadagni nulli sulla base della tipologia familiare.

Il dataset IT SILC consente inoltre di ricavare le informazioni relative alla quota posseduta per ciascuna forma di risparmio analizzata nell'indagine campionaria. Prendendo a riferimento lo «SCRIPT I. 15», possiamo distinguere i proventi finanziari assoggettati ad imposizione sostitutiva con aliquota pari al 26 o al 12,5% – tra le forme di risparmio considerate nell'analisi, solo i titoli di stato sono stati tassati al 12,5% (ISTAT, 2016, pp. 88-92). In modo simile a quanto già visto in precedenza per il tasso di remunerazione del capitale, abbiamo associato alle famiglie che a seguito dell'imputazione detengono attività finanziarie maggiori di zero e ripartizione nulla delle diverse forme di risparmio, la quota posseduta per ciascuna tipologia di attività finanziaria delle unità che prima dell'imputazione possedevano guadagni positivi. Possiamo ora calcolare l'ammontare totale dei proventi finanziari quale sommatoria del prodotto tra la quota posseduta di ciascuna forma di risparmio e il tasso di remunerazione medio del capitale finanziario calcolato comprendendo tutte le unità con risparmi positivi – quindi anche le unità che a seguito dell'imputazione possiedono guadagni maggiori di zero – pari al 2,03%. Confrontando il risultato con le stime della Banca d'Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane per l'anno 2014, otteniamo un importo campionario inferiore di circa il 72,4% rispetto all'ammontare preso a

---

dataset BI implementato nel processo di imputazione: numero di componenti della famiglia; condizione lavorativa della persona di riferimento; condizione lavorativa della persona di riferimento se lavoratore dipendente; condizione lavorativa della persona di riferimento se lavoratore autonomo; condizione lavorativa del coniuge se lavoratore dipendente; condizione lavorativa del coniuge se lavoratore autonomo; età della persona di riferimento; titolo di studio della persona di riferimento; stato civile della persona di riferimento; numero di occupati in famiglia; numero di figli in famiglia; numero di minorenni in famiglia; numero di anziani in famiglia; tipologia familiare; condizione abitativa; area di residenza; regione di residenza; somma del reddito netto da lavoro dipendente e autonomo e del reddito netto da pensione.

riferimento<sup>15</sup>. Abbiamo aggiustato quindi il totale campionario, eguagliandone il valore alle stime BI, potendo così passare al calcolo delle imposte sostitutive sui redditi da capitale.

### **3.4. Gli imprenditori individuali e le società di persone nell'ambito dell'Imposta sul reddito dell'imprenditore**

La determinazione dei redditi da lavoro autonomo sottoposti all'Iri prevede innanzitutto l'identificazione nella popolazione campionaria degli imprenditori individuali e delle società di persone. Attraverso la variabile «AFGIUR», è possibile risalire all'organizzazione giuridica dell'attività principale di lavoro autonomo degli individui con reddito lordo da lavoro autonomo al netto dei contributi sociali maggiore di zero.

Nella ricostruzione degli importi assoggettati ad imposizione sostitutiva abbiamo ipotizzato che l'ammontare dei redditi accantonati nelle riserve di esercizio aumenti più che proporzionalmente all'aumentare degli utili realizzati. Abbiamo ipotizzato che le imprese individuali e le società di persone accantonino utili nelle riserve a partire da un reddito superiore rispettivamente a 29.000 e 55.000 euro (Carpentieri, 2016). È utile inoltre supporre che i soci delle società di persone siano pari al numero medio di addetti delle società di persone attive nel 2014 secondo i dati Istat, pari a 3 addetti (arrotondato per difetto), oltre a suddividere in parti uguali la quota di partecipazione al capitale della società. Così facendo, l'accantonamento nelle riserve per ciascun socio delle società di persone avviene quando la quota di spettanza degli utili è superiore a 18.333 euro, pari al rapporto tra la soglia reddituale fissata per le società di persone e il numero medio di addetti. L'unica condizione affinché i contribuenti decidano di usufruire del regime sostitutivo è il superamento della soglia di riferimento, ovvero abbiamo ipotizzato che gli imprenditori individuali e i soci delle società di persone optano sempre per la tassazione sostitutiva quando gli utili dell'esercizio superano i limiti minimi fissati.

### **3.5. I redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca**

Il punto di partenza per la ricostruzione degli affitti è rappresentato dalla variabile «GUFAB\_E», la quale raccoglie i guadagni percepiti affittando terreni o fabbricati, escludendo le spese sostenute e le tasse. Per poter distinguere i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva da quelli ricondotti a progressività, abbiamo utilizzato innanzitutto la variabile «DB100», pari al grado di urbanizzazione della zona di residenza dei contribuenti, quale *proxy* della stipulazione di un contratto con «canone convenzionale». Considerando il numero di contribuenti delle dichiarazioni fiscali MEF per il periodo d'imposta 2014 che hanno assoggettato gli affitti a *cedolare secca* con aliquota del 10%, pari a 311.714, abbiamo effettuato un campionamento casuale semplice senza

---

<sup>15</sup> Si veda BI (2015b). L'importo stimato preso a riferimento è dato dal «Totale attività finanziarie» del 2014, sottraendo i «Biglietti, monete», le «Riserve tecniche di assicurazione» e i «Crediti commerciali». L'esclusione delle «Riserve tecniche di assicurazione» è dovuta alla mancata inclusione nelle categorie «Imposte sui redditi da capitale» e «Imposte sui guadagni in conto capitale» della classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato (MEF, 2015). L'ammontare stimato dei redditi finanziari, una volta sottratte le voci sopracitate, è a pari a circa 2.851 mld di euro.

ripetizione tra i soggetti con affitti positivi e grado di urbanizzazione elevato, estraendo dal gruppo campionario individuato un numero di soggetti pari al dato amministrativo preso a riferimento. Gli individui esclusi dall'estrazione concorrono alla determinazione dei soggetti i cui redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 21%, assieme ai soggetti con affitti positivi e grado di urbanizzazione non elevato. Abbiamo effettuato quindi un secondo campionamento casuale semplice senza ripetizione, prendendo a riferimento il numero di contribuenti delle dichiarazioni fiscali MEF per l'anno 2014 che hanno assoggettato gli affitti a cedolare secca con aliquota del 21% e replicandone esattamente l'ammontare, pari a 1.184.379. Di converso, i soggetti esclusi dalla seconda estrazione rappresentano i contribuenti che assoggettano gli affitti a tassazione progressiva. È importante sottolineare infine che gli individui estratti rimangono sempre gli stessi per tutte le simulazioni effettuate, indipendentemente dalla legislazione fiscale adottata.

A questo punto è possibile effettuare il processo di «lordizzazione» degli affitti, differenziando il termine di aggiustamento sulla base del sistema di imposizione adottato. I redditi effettivi sottoposti a tassazione sostitutiva sono stati divisi per 0,9 e 0,79 a seconda dell'aliquota fiscale, mentre per gli affitti ricondotti a progressività il termine di aggiustamento è pari a uno meno l'importo totale dell'Irpef netta diviso per l'importo totale del reddito complessivo sulla base delle dichiarazioni fiscali MEF per il periodo d'imposta 2014, pari a 0,815. Nella ricostruzione degli importi lordi a *legislazione teorica* abbiamo mantenuto i termini di aggiustamento utilizzati per i contribuenti a *legislazione vigente*, di modo tale che l'importo totale degli affitti sia sempre lo stesso.

### **3.6. I redditi agrari e dominicali esentati da imposizione**

Abbiamo identificato gli agricoltori tra la popolazione campionaria, ovvero abbiamo individuato gli individui che alla variabile «PL111», rappresentante la classificazione economica NACE Rev. 2, hanno dichiarato di svolgere un'attività compresa nella categoria «Agricoltura, silvicoltura e pesca», il cui reddito da lavoro autonomo è superiore sia al reddito da lavoro dipendente che al reddito da pensione. Abbiamo ipotizzato inoltre che i percettori di reddito agrario e dominicale non rientrino tra i soggetti beneficiari dell'Imposta sul reddito dell'imprenditore e del nuovo regime dei contribuenti minimi. Sulla base delle dichiarazioni fiscali MEF dell'anno 2014, il reddito totale dei terreni degli agricoltori con partita Iva è pari a 528 milioni di euro. A questo punto, abbiamo imputato il rapporto percentuale tra il reddito dei terreni e il reddito da lavoro autonomo del dataset IT SILC degli agricoltori, ovvero il reddito agrario e dominicale è pari al 23,2% del reddito da lavoro autonomo per ciascun contribuente.

### **3.7. I prestatori di lavoro accessorio**

Non disponendo di dati campionari sui *voucher*, abbiamo individuato un gruppo di soggetti le cui caratteristiche sono riconducibili ai prestatori di lavoro accessorio, ovvero individui disoccupati in cerca di occupazione con un reddito complessivo che non supera l'importo lordo massimo percepibile sotto forma di buono lavoro da ciascun prestatore, pari a 9.333 euro. Una volta identificati i potenziali percettori, abbiamo replicato l'ammontare totale e la distribuzione di frequenza per classe di età, sesso e cittadinanza dei prestatori di lavoro accessorio per l'anno 2014 attraverso un campionamento stratificato per gruppi, sulla base dei dati Inps dell'*Osservatorio sul lavoro accessorio*. Ai soggetti estratti abbiamo imputato l'importo medio annuo dei *voucher* riscossi al netto delle trattenute per il periodo d'imposta 2014 rilevati dall'Inps, pari a 471 euro. L'importo dei buoni lavoro a *legislazione vigente* è stato esentato da imposizione. Come nei campionamenti effettuati per gli altri redditi che sfuggono alla progressività, i percettori dei buoni lavori non variano al mutare della legislazione fiscale considerata.

#### **4. I risultati dell'analisi**

Da una riforma fiscale che comporti il passaggio dalla *LV* alla *LT* ci aspettiamo, da una parte, una disuguaglianza dei redditi netti minore a seguito dell'inclusione dei redditi primariamente esentati da imposizione o assoggettati ad imposizione sostitutiva nella base imponibile Irpef, dall'altra parte un aumento dell'incidenza dell'imposta sul reddito complessivo. La lettura dei risultati conferma le supposizioni iniziali.

Tutti i risultati presentati nelle pagine che seguono considerano quale unità di analisi la famiglia – ad eccezione delle TAB. 1-2 calcolate su base individuale – pertanto le variabili campionarie sono state aggiustate sulla base della scala di equivalenza OCSE modificata, salvo i dati riguardanti l'analisi sul risparmio fiscale, i quali esprimono valori non equivalenti.

##### **4.1. I principali importi campionari**

Le TAB. 1 e 2 presentano gli importi campionari del reddito complessivo e gettito per ciascuna fonte di reddito assoggettata a tassazione sostitutiva o esente da imposizione e per la totalità dei redditi compresi nelle legislazioni fiscali considerate. Confrontando il «Totale redditi esenti dall'Irpef al netto del welfare aziendale» in TAB. 1, pari a 80,6 mld, con il medesimo totale amministrativo ricavato dalle dichiarazioni fiscali MEF, pari a 78,4 mld, otteniamo un risultato pressoché omogeneo, tenuto conto del fatto che il regime dei contribuenti minimi attualmente in vigore presenta delle differenze rispetto al regime fiscale di vantaggio per il periodo d'imposta 2014.

Confrontando invece il gettito totale per legislazione fiscale in TAB. 2, comprensivo delle addizionali all'Irpef, possiamo notare come il progetto di riforma afferente alla *LT* comporterebbe un aumento di 9,5 mld rispetto alla *LV* e un aumento di 27,4 mld rispetto alla *LV(I)*. In un contesto caratterizzato da un'elevata pressione fiscale come quello italiano, è difficile immaginare una riforma fiscale che comporti un aumento delle entrate di tale entità.

**TAB. 1 – REDDITO COMPLESSIVO DEI REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTE CEDOLARI O ESENTATI DA IMPOSIZIONE E REDDITO COMPLESSIVO PER**

---

**LEGISLAZIONE FISCALE (VALORI IN MILIONI DI €); UNITÀ DI ANALISI: INDIVIDUO**

LEGISLAZIONE VIGENTE (solo IRPEF)	825.320
LEGISLAZIONE VIGENTE (solo IRPEF) AL NETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA <sup>1</sup>	812.854
PROVENTI ATTIVITÀ FINANZIARIE	58.449
IRI	1.834
AFFITTI CEDOLARE SECCA	9.304
REDDITI AGRARI/DOMINICALI	450
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	6.598
VOUCHER	482
WELFARE AZIENDALE	3.535
PREMI DI PRODUTTIVITÀ	3.887
TOTALE REDDITI ESENTI DALL'IRPEF	84.539
TOTALE REDDITI ESENTI DALL'IRPEF AL NETTO DEL WELFARE AZIENDALE <sup>2</sup>	80.652
LEGISLAZIONE VIGENTE	909.858
LEGISLAZIONE TEORICA	909.068
LEGISLAZIONE VIGENTE AL NETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA	899.916
LEGISLAZIONE TEORICA AL NETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA	899.916

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

<sup>1</sup> I crediti d'imposta replicati nell'analisi per tutte le legislazioni fiscali considerate sono: il bonus fiscale introdotto dall'art. 1 del D.L. 66/2014, il c.d. «Bonus Renzi»; la detrazione incapiente per canone di locazione relativo all'abitazione principale; la detrazione incapiente per famiglie numerose.

<sup>2</sup> Non disponendo di dati amministrativi sulle iniziative di welfare aziendale, la validazione delle somme campionarie che sfuggono alla progressività dell'Irpef è avvenuta al netto di quest'ultime.

**TAB. 2 – GETTITO PER ISTITUTO FISCALE E GETTITO TOTALE PER LEGISLAZIONE FISCALE (VALORI IN MILIONI DI €); UNITÀ DI ANALISI: INDIVIDUO**

LEGISLAZIONE VIGENTE (solo IRPEF)	165.091
LEGISLAZIONE VIGENTE (solo IRPEF) AL NETTO DELLE ADDIZIONALI	148.792
PROVENTI ATTIVITÀ FINANZIARIE	14.438
IRI	440
AFFITTI CEDOLARE SECCA	1.766
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	990
PREMI DI PRODUTTIVITÀ	389
TOTALE IMPOSTE CEDOLARI	18.022
LEGISLAZIONE VIGENTE	183.113
LEGISLAZIONE TEORICA	192.682
LEGISLAZIONE TEORICA – LEGISLAZIONE VIGENTE (solo IRPEF)	27.442
LEGISLAZIONE TEORICA – LEGISLAZIONE VIGENTE	9.460

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**4.2. Analisi dell'effetto redistributivo globale**

Partendo dalla TAB. 3, l'indice di Reynolds-Smolensky (*R-S* nel seguito) a *LV* è pari a 0,04361, mentre l'indice di *R-S* a *LT* è pari a 0,04992, per una differenza di 0,00631: ciò significa che il sistema fiscale a *LV* comporta una riduzione del 12,6% dell'effetto redistributivo associato al sistema fiscale a *LT*. L'indice di Kakwani a *LV*, pari a 0,1729, aumenta a 0,1847 per la *LT*: l'esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi soggetti ad imposizione sostitutiva o esentati riduce del 6,4% lo scostamento dalla proporzionalità a *LT*. L'indice di Gini del reddito complessivo al netto dell'imposta, pari a 0,3334 per la *LV*, si riduce a 0,3269 per la *LT*, mentre l'aliquota media, pari al 20,34% per la *LV*, aumenta al 21,44% per la *LT*, confermando la presenza di un *trade-off* tra efficienza ed equità: se da una parte la *LV* permette alle famiglie di disporre di una quota superiore del proprio reddito complessivo al prezzo di una disuguaglianza dei

redditi netti maggiore, dall'altra parte la *LT* porterebbe ad una minore disparità dei redditi netti con probabili disincentivi all'offerta di lavoro delle famiglie a causa dell'aumento dell'aliquota media.

La comparazione della *LV(I)* con la *LT* conferma i risultati ottenuti nel confronto appena discusso (vedi TAB. 3). L'indice di R-S a *LV(I)*, pari a 0,04794, è inferiore rispetto al controfattuale a *LT*: ciò significa che l'Irpef a *LV(I)* comporta una riduzione del 4,0% dell'effetto redistributivo associato all'Irpef a *LT*. L'indice di Kakwani, pari a 0,1913 a *LV(I)*, aumenta del 3,57% rispetto alla *LT*.

**TAB. 3 – EFFETTO REDISTRIBUTIVO GLOBALE PER LEGISLAZIONE FISCALE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA; INDICI x100)**

INDICI	LV	LV(I)	LT
INDICE DI REYNOLDS-SMOLENSKY	4,361	4,794	4,992
INDICE DI KAKWANI	17,29	19,13	18,47
$t/(1-t)$	25,54	25,34	27,29
ALiquota MEDIA	20,34	20,22	21,44
INDICE DI RIORDINAMENTO	0,055	0,054	0,049
INDICE DI GINI DEL REDDITO NETTO	37,70	37,29	37,68
INDICE DI GINI DEL REDDITO LORDO	33,34	32,50	32,69
INDICE DI CONCENTRAZIONE DELL'IMPOSTA	55,00	56,42	56,16
INDICE DI CONCENTRAZIONE DEL REDDITO NETTO	33,29	32,44	32,64
INDICE DI REDISTRIBUZIONE IRPEF LORDA	/	2,312	2,580
INDICE DI REDISTRIBUZIONE DETRAZIONI	/	2,482	2,411
CONTRIBUTO ALIQUOTE MARGINALI (%)	/	48,23	51,69
CONTRIBUTO DETRAZIONI (%)	/	51,77	48,31

Fonte: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

#### **4.3. Analisi del contributo di ciascun istituto fiscale esente dall'Irpef all'effetto redistributivo globale**

Una volta calcolato l'effetto redistributivo globale per legislazione fiscale, è interessante evidenziare l'apporto di ciascun reddito che sfugge alla progressività dell'Irpef al processo redistributivo. Ciò è possibile replicando tante legislazioni fiscali quante sono le fonti di reddito assoggettate ad imposizione sostitutiva o esentate da imposizione, alternando all'interno della base imponibile Irpef gli istituti fiscali elencati in TAB. 4. Per esempio, per la riga «ATTIVITÀ FINANZIARIE» abbiamo calcolato l'effetto redistributivo globale per una legislazione fiscale che include nella propria base imponibile Irpef i proventi delle attività finanziarie, assoggettandoli a progressività, mentre esenta da imposizione o sottopone ad imposizione sostitutiva i rimanenti istituti fiscali. La sommatoria delle differenze tra l'indice di R-S delle legislazioni fiscali replicate sulla base dell'inclusione alterna nella base imponibile Irpef delle fonti di reddito che sfuggono alla progressività a *LV* e l'indice di R-S a *LV* è pari alla differenza tra l'indice di R-S a *LT* e l'indice di R-S a *LV*, ovvero a 0,00631. Tutti gli istituti fiscali considerati sono progressivi, salvo i redditi agrari e/o dominicali e i voucher riscossi dai prestatori di lavoro accessorio: ciò significa che l'inclusione nella base imponibile Irpef degli istituti fiscali precedentemente esentati da imposizione o assoggettati ad imposizione sostitutiva comporterebbe un aumento dell'effetto redistributivo globale. Quando una misura è progressiva, l'indice di R-S a *LV* al netto di un istituto fiscale ricondotto a progressività è superiore all'indice di R-S a *LV*, e viceversa. I proventi delle

attività finanziarie giocano un ruolo fondamentale, contribuendo alla riduzione dell'effetto redistributivo globale rispetto alla *LT* per il 71,9% (vedi TAB. 4). Seguono per importanza le iniziative di welfare aziendale e la cedolare secca sugli affitti, rispettivamente pari al 8,1 e 7,9%.

**TAB. 4** – *EFFETTO REDISTRIBUTIVO GLOBALE PER LEGISLAZIONE FISCALE: CONTRIBUTO DI CIASCUN ISTITUTO FISCALE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA; INDICI x100)*

ISTITUTI FISCALI	INDICE DI R-S	CONTRIBUTO (%)
ATTIVITÀ FINANZIARIE	4,813	71,9
IRI	4,382	3,3
AFFITTI	4,411	7,9
AGRARI	4,357	-0,6
MINIMI	4,389	4,5
VOUCHER	4,360	-0,2
WELFARE	4,412	8,1
PREMI	4,393	5,1
L. VIGENTE	4,361	100,0

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

È interessante inoltre confrontare il contributo di ciascun istituto fiscale alla riduzione dell'effetto redistributivo globale con la propria quota di reddito imponibile sul totale (vedi TAB. 5). Rilevante è il caso delle iniziative di welfare aziendale: a fronte di una base imponibile di 3,5 mld di euro, il 4,2% sul totale imponibile delle fonti di reddito assoggettate ad imposizione sostitutiva o esentate da imposizione, il contributo alla riduzione dell'effetto redistributivo globale qualora vengano incluse nella base imponibile Irpef è pari al 8,1%.

**TAB. 5** – *CONFRONTO TRA IL REDDITO IMPONIBILE E IL CONTRIBUTO ALL'EFFETTO REDISTRIBUTIVO GLOBALE DI CIASCUN ISTITUTO FISCALE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)*

ISTITUTO FISCALE	BASE IMPONIBILE (%)	REDISTRIBUZIONE (%)
REDDITI ATTIVITÀ FINANZIARIE	69,1	71,9
IRI	2,2	3,3
AFFITTI	11,0	7,9
REDDITI AGRARI/DOMINICALI	0,5	-0,6
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	7,8	4,5
VOUCHER	0,6	-0,2
WELFARE AZIENDALE	4,2	8,1
PREMI DI PRODUTTIVITÀ	4,6	5,1
TOTALE	100,0	100,0

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

Per spiegare le differenze presentate in TAB. 5 tra la distribuzione percentuale del reddito imponibile e la distribuzione percentuale dell'effetto redistributivo globale, possiamo calcolare la distribuzione percentuale del reddito imponibile di ciascun istituto fiscale assoggettato ad imposizione sostitutiva o esentato da imposizione a *LV* per decili di reddito complessivo, oltre a determinare la quota di reddito imponibile degli istituti fiscali analizzati sul reddito imponibile Irpef a *LV* (vedi TAB. 6). Gli istituti fiscali regressivi, ovvero i redditi agrari e dominicali e i voucher, mostrano una distribuzione del reddito imponibile maggiormente concentrata nei primi decili di reddito

complessivo; lo stesso vale per il rapporto tra il reddito imponibile degli istituti fiscali e il reddito imponibile Irpef, con valori più elevati per i decili più poveri. Questo conferma il segno negativo del contributo associato all'effetto redistributivo globale dei redditi agrari e dominicali e dei voucher. Per le misure progressive invece, la distribuzione del reddito imponibile di ciascun istituto considerato si concentra nei decili più ricchi, come il rapporto tra il reddito imponibile degli istituti fiscali e il reddito imponibile Irpef a *LV* è maggiore per gli stessi decili, salvo il caso del nuovo regime dei contribuenti minimi.

#### 4.4. Analisi dell'incidenza sul reddito complessivo per decile della popolazione

Passiamo ora all'analisi dell'incidenza dell'imposta media sul reddito complessivo per legislazione fiscale (vedi TAB. 7). Ordiniamo le unità campionarie per reddito complessivo, suddividendo la popolazione in decili. Il primo decile rappresenta quindi il decimo delle famiglie più povere, mentre l'ultimo decile rappresenta il decimo delle famiglie più ricche. Con imposta intendiamo la somma dell'Irpef e delle imposte cedolari per la *LV*, l'Irpef al netto delle imposte cedolari per la *LV(I)* e la *Comprehensive Income Tax* per la *LT*, includendo all'interno della base imponibile le fonti di reddito assoggettate ad imposizione sostitutiva o esentate da imposizione a *LV*.

**TAB. 7 – INCIDENZA PERCENTUALE DELL'IMPOSTA MEDIA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)**

DECILE	L. VIGENTE	L. VIGENTE (IRPEF)	L. TEORICA
1°	3,11	1,29	1,50
2°	7,23	5,72	7,06
3°	11,59	10,46	11,75
4°	14,43	13,65	14,74
5°	16,43	15,75	16,98
6°	17,83	17,48	18,49
7°	19,40	19,12	20,25
8°	21,06	20,92	22,31
9°	23,51	23,66	25,04
10°	29,62	30,72	31,89
TOTALE	20,34	20,22	21,44


FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

Il confronto tra *LV* e *LT*, stilizzato in FIG. 1, permette di individuare da quale decile della popolazione in poi l'incidenza sul reddito complessivo a *LT* supererebbe la rispettiva incidenza a *LV*. Il rapporto si inverte a partire dal terzo decile: mentre il primo e secondo decile a *LT* presentano un'incidenza sul reddito complessivo minore rispetto alla *LV*, dal terzo all'ultimo decile l'incidenza a *LT* è maggiore rispetto alla *LV*. Questo risultato è attribuibile alla struttura del prelievo: l'inclusione nella base imponibile dell'Irpef delle fonti di reddito assoggettate ad imposizione sostitutiva o esentate da imposizione aumenterebbe l'importo ricondotto a progressività, ma in misura insufficiente a portare i contribuenti fuori dall'incapienza a seguito dell'applicazione delle detrazioni d'imposta. Il primo e secondo decile a *LV* pagano la propria parte di imposta sulle fonti di reddito assoggettate ad imposizione sostitutiva, aumentando di fatto l'incidenza sul reddito complessivo rispetto alla *LT*. Comparando invece la *LV(I)*


con la *LT*, notiamo un aumento pressoché omogeneo dell'incidenza per ciascun decile della popolazione (vedi FIG. 2).

In FIG. 3 riportiamo la differenza dell'incidenza percentuale delle imposte medie per decile di reddito complessivo delle FIG. 1-2. Il confronto tra la *LV* e la *LT* mostra un andamento decrescente all'aumentare dei decili. L'incidenza del primo decile a *LV* è superiore rispetto alla *LT*: ciò significa che i contribuenti del primo decile a *LT* pagherebbero l'1,61% in meno del proprio reddito complessivo rispetto alla *LV*. Come abbiamo visto in precedenza, a partire dal terzo decile l'incidenza a *LT* supererebbe quella a *LV*, toccando una differenza massima pari al -2,27% per il decile più ricco: ciò significa che i contribuenti del decimo decile a *LV* pagano il 2,27% in meno del proprio reddito complessivo rispetto alla *LT*.

**FIG. 1 – INCIDENZA PERCENTUALE DELL'IMPOSTA MEDIA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE VIGENTE E LEGISLAZIONE TEORICA**




**FIG. 2 – INCIDENZA PERCENTUALE DELL'IMPOSTA MEDIA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE VIGENTE (IRPEF) E LEGISLAZIONE TEORICA**



In FIG. 3 riportiamo la differenza dell'incidenza percentuale dell'imposta delle FIG. 1-2. Il confronto tra la *LV* e la *LT* mostra un andamento decrescente all'aumentare dei decili. L'incidenza del primo decile a *LV* è superiore rispetto alla *LT*: ciò significa che i contribuenti del primo decile a *LV* pagano l'1,61% in più del proprio reddito complessivo rispetto alla *LT*. Come abbiamo visto in precedenza, a partire dal terzo decile l'incidenza a *LT* supererebbe quella a *LV*, raggiungendo nel decimo decile lo scarto più ampio: i contribuenti del decile più ricco a *LT* pagherebbero il 2,27% in più del proprio reddito complessivo rispetto alla *LV*.

**FIG. 3** – DIFFERENZA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELL'IMPOSTA MEDIA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): CONFRONTO TRA LEGISLAZIONI FISCALI



#### 4.5. Analisi dell'incidenza e della distribuzione del carico fiscale dell'Irpef e delle imposte cedolari a legislazione vigente

Prendendo a riferimento la *LV*, possiamo calcolare l'incidenza e la distribuzione del carico fiscale dell'Irpef e delle imposte cedolari per decile di reddito complessivo (vedi TAB. 8). Il reddito complessivo al lordo dei crediti d'imposta assoggettato ad Irpef è pari a circa 825,3 mld, per un gettito totale comprensivo delle addizionali regionale e comunale di 165,1 mld, mentre il reddito complessivo assoggettato ad imposizione sostitutiva o esentato da imposizione è pari a 84,5 mld, per un totale delle imposte cedolari di 18,0 mld (vedi TAB. 1-2).

La FIG. 5 riporta in forma grafica i risultati presentati nella tabella soprastante per quanto riguarda l'incidenza. Quello che è interessante notare, oltre alla classica progressività dell'Irpef, è l'andamento dell'incidenza delle imposte cedolari per decile di reddito complessivo. A fronte di un'incidenza sul totale dei decili pari al 21,52%, le imposte cedolari confermano un carattere sostanzialmente proporzionale, con una leggera tendenza alla regressività: l'incidenza è maggiore per il primo decile, e nonostante la diminuzione associata al secondo decile e l'aumento relativo al decimo, dal quinto decile fino al nono l'incidenza delle imposte cedolari diminuisce in modo graduale. L'incidenza sul totale dei decili per l'Irpef è pari al 20,22%, mentre


considerando la somma dell'Irpef e delle imposte cedolari l'incidenza aumenta al 20,34% (vedi TAB. 3).

**TAB. 8** – *INCIDENZA PERCENTUALE E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL CARICO FISCALE DELL'IRPEF E DELLE IMPOSTE CEDOLARI PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)*

DECILE	INCIDENZA – IRPEF	C. FISCALE – IRPEF	INCIDENZA – SOS.	C. FISCALE – SOS
1°	1,29	0,11	23,02	0,30
2°	5,72	1,40	21,11	1,19
3°	10,46	3,40	22,53	2,34
4°	13,65	5,09	22,85	3,68
5°	15,75	6,74	22,88	5,10
6°	17,48	8,72	22,58	6,63
7°	19,12	10,33	21,90	7,96
8°	20,92	12,75	21,03	11,05
9°	23,66	17,16	20,45	17,51
10°	30,72	34,30	21,56	44,24
TOTALE	20,22	100,00	21,52	100,00


FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**FIG. 5** – *INCIDENZA PERCENTUALE DELL'IRPEF E DELLE IMPOSTE CEDOLARI PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)*



Considerando la FIG. 6 invece, possiamo mettere a confronto la distribuzione del carico fiscale dell'Irpef con quella delle imposte cedolari per decile di reddito complessivo. Il risultato evidenzia una ripartizione del carico fiscale dell'Irpef maggiore per i primi otto decili rispetto alle imposte cedolari – ad eccezione del primo decile – invertendo la tendenza a partire dal nono decile. Il carico fiscale delle imposte cedolari è particolarmente elevato per il decile più ricco, pari al 44,24% del totale, un risultato dettato dalla predominanza dei proventi delle attività finanziarie su tutte le altre fonti di reddito e dalla distribuzione degli stessi per decile di reddito complessivo: con un ammontare pari a 58,4 mld (vedi TAB. 1), la distribuzione dei proventi delle attività finanziarie si concentra complessivamente per il 48,34% sul nono e decimo decile (vedi TAB. 6, pp. 29).

**FIG. 6 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL CARICO FISCALE DELL'IRPEF E DELLE IMPOSTE CEDOLARI PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)**



#### 4.6. Analisi del risparmio fiscale

Sulla base di quanto abbiamo sinora visto, il passaggio alla *LT* comporterebbe un aumento pressoché generalizzato degli oneri a carico dei contribuenti, mentre la permanenza della *LV* consente un risparmio d'imposta. È quindi interessante focalizzare l'attenzione sull'ammontare del risparmio fiscale e sulla sua ripartizione a seconda delle legislazioni fiscali considerate suddividendo la popolazione in decili di reddito complessivo.

In TAB. 9 presentiamo l'importo e la variazione dell'imposta media pagata per decile di reddito complessivo, accompagnata dal calcolo della ripartizione percentuale del risparmio fiscale. Per determinare i decili su cui ricade in misura maggiore il beneficio, sottraiamo all'importo dell'imposta media per decile a *LV* o *LV(I)* l'importo dell'equivalente decile a *LT*, dividendo poi il risultato per l'importo dell'imposta media per decile a *LT*, moltiplicato per cento (vedi TAB. 9, l'importo dell'imposta media per legislazione fiscale è rappresentato dalle colonne «*LV*; *LV(I)*; *LT*», mentre le colonne « $\Delta\%$ ;  $\Delta\text{€}$ ; %» descrivono rispettivamente il risparmio fiscale in termini relativi, quello in termini assoluti e la ripartizione percentuale del risparmio fiscale in termini assoluti). Così facendo riusciamo a stabilire quali sono le famiglie che conseguono un risparmio (od onere) maggiore, comparando la legislazione attuale alla *LT*. Per esempio, il 5° decile a *LV* paga 123 euro d'imposta in meno rispetto al 5° decile a *LT*, ovvero paga il 2,60% in meno rispetto a quanto pagherebbe a *LT*. Guardando invece alla ripartizione del risparmio fiscale, notiamo come il 69,4% della differenza di gettito totale tra la *LV* e *LT*, pari a 9,5 mld, spetta al nono e decimo decile congiuntamente, mentre per la comparazione tra *LV(I)* e *LT* la quota posseduta dai medesimi decili è pari al 57,9%. Tutti gli importi in TAB. 9 e nelle tabelle che seguono non vengono rapportati alla scala di equivalenza, ovvero i valori rappresentano quanto effettivamente pagano le famiglie al netto di economie di scala.


**TAB. 9 – IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA E RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL RISPARMIO FISCALE PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO NON EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA)**

DECILE	CONFRONTO LV – LT				CONFRONTO LV(I) – LT				LT
	LV	Δ%	Δ€	%	LV (I)	Δ%	Δ€	%	
1°	225	34,73	58	0,0	99	-40,72	-68	0,5	167
2°	1.204	1,26	15	0,0	914	-23,13	-275	2,2	1.189
3°	2.325	-1,11	-26	0,6	1.962	-16,55	-389	3,1	2.351
4°	3.418	-1,98	-69	1,5	2.946	-15,51	-541	4,3	3.487
5°	4.615	-2,60	-123	2,7	4.051	-14,50	-687	5,4	4.738
6°	5.970	-4,39	-274	6,0	5.309	-14,97	-935	7,4	6.244
7°	7.806	-4,72	-387	8,5	7.074	-13,66	-1.119	8,8	8.193
8°	10.107	-4,78	-507	11,2	9.288	-12,49	-1.326	10,4	10.614
9°	14.272	-5,59	-845	18,6	12.959	-14,28	-2.158	17,0	15.117
10°	31.328	-6,85	-2.305	50,8	28.438	-15,45	-5.195	40,9	33.633
TOTALE	7.104	-4,96	-371	100,0	6.405	-14,31	-1.070	100,0	7.475


FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

Le FIG. 7-8 riportano in forma grafica parte dei risultati presentati in TAB. 9. I vantaggi fiscali a LV aumentano all'aumentare del reddito complessivo, pertanto i decili più ricchi godono di risparmi d'imposta superiori in termini relativi e assoluti rispetto ai decili più poveri. Questo è vero a partire dal terzo decile: i primi due decili a LV pagano di più rispetto alla LT. Con riferimento invece alla LV(I), ciascun decile ottiene dei benefici, il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito complessivo in termini relativi, mentre aumenta all'aumentare del reddito complessivo in termini assoluti.

**FIG. 7 – VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO NON EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): CONFRONTO TRA LEGISLAZIONI FISCALI**



**FIG. 8 – VARIAZIONE MONETARIA DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO NON EQUIVALENTE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): CONFRONTO TRA LEGISLAZIONI FISCALI**



Possiamo inoltre calcolare l'ammontare del risparmio fiscale suddividendo la popolazione sulla base di alcune categorie sociali, ovvero la condizione professionale, la classe di età, il titolo di studio, l'area di residenza e la tipologia familiare della persona di riferimento delle famiglie nell'indagine campionaria. Chi guadagna di più (di meno) in termini relativi rispetto alla *LT*? I risultati sono così riassunti:

- *Condizione professionale della persona di riferimento* (vedi TAB. 10): per la *LV*, le categorie «Imprenditore» e «Libero professionista» godono del risparmio più consistente, pari rispettivamente al -8,05% (-1.133€) e -6,92% (-860€), mentre le categorie «Disoccupato» e «Disabile» presentano il risparmio fiscale minore, pari rispettivamente al -1,57% (-50€) e al -2,20% (-86€); per la *LV(I)*, le categorie «Autonomo» e «Libero professionista» sono le più avvantaggiate, con un risparmio pari rispettivamente al -20,97% (-1.281€) e -20,58% (-2.558€), mentre le categorie che guadagnano di meno sono le stesse della *LV*, con un risparmio fiscale pari rispettivamente al -11,10% (-353€) e -11,72% (-459€).

- *Classe di età della persona di riferimento* (vedi TAB. 11): per la *LV*, le famiglie la cui persona di riferimento è compresa nelle categorie «40-44» e «50-54» sono quelle con il risparmio fiscale più elevato, pari rispettivamente al -5,64% (-431€) e -5,43% (-512€), mentre le categorie «≤ 24» e «25-29» presentano il risparmio minore, pari rispettivamente al -2,23% (-61€) e -3,74% (-157€); per la *LV(I)*, il risparmio risulta maggiore quando la persona di riferimento è pensionata, ovvero fa parte delle classi di età «70-74» e «65-69», pari rispettivamente al -15,85% (-1.111€) e -15,56% (-1.438€), mentre le classi di età più giovani, rappresentate dalle categorie «≤ 24» e «25-29», ottengono il risparmio fiscale minore, pari rispettivamente al -7,56% (-207€) e -11,81% (-496€).

- *Titolo di studio della persona di riferimento* (vedi TAB. 12): per la *LV*, le famiglie la cui persona di riferimento rientra nella categoria «Laurea» risparmiano di più in termini relativi rispetto a tutte le altre categorie, con un risparmio fiscale pari al -6,26% (-978€), mentre la categoria «Elementare» ottiene il risparmio fiscale minore, pari al -3,16% (-

125€); per la *LV(I)*, valgono le stesse categorie della *LV*, con un risparmio fiscale pari rispettivamente al -15,16% (-2.368€) e -12,96% (-513€).

- *Area di residenza* (vedi TAB. 13): sia per la *LV* che per la *LV(I)*, i risparmi fiscali aumentano in modo graduale dal Sud verso il Nord. La categoria «Nord-Ovest» ottiene il risparmio maggiore, pari al -5,75% (-533€) a *LV* e al -15,50% (-1.438€) a *LV(I)*, mentre la categoria «Isole» è quella che guadagna di meno in termini relativi, con un risparmio fiscale pari rispettivamente al -2,88 (-134€) e -10,40% (-484€).

- *Tipologia familiare* (vedi TAB. 14): per la *LV*, la categoria «Single» presenta il risparmio maggiore, pari al -5,23% (-251€), mentre la categoria «Altra tipologia» è quella con il risparmio fiscale minore in termini relativi, pari al -3,80% (-326€); per la *LV(I)*, la categoria «Coppia» è quella che guadagna di più, con un risparmio pari al -15,24% (-1.309€), mentre la categoria «Altra tipologia» si riconferma per il minor risparmio, pari al -11,85% (-1.018€).

**TAB. 10** – *IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI IN EURO NON EQUIVALENTI*

CONDIZIONE PROF.	LV	Δ€	Δ%	LV(I)	Δ€	Δ%	LT
OPERAIO	5.021	-231	-4,40	4.634	-618	-11,77	5.252
IMPIEGATO	9.835	-604	-5,79	9.040	-1.399	-13,40	10.439
DIRIGENTE/QUADRO	22.458	-1.432	-5,99	20.940	-2.950	-12,35	23.890
LAVORATORI ATIPICI	8.829	-584	-6,20	7.714	-1.699	-18,05	9.413
IMPRENDITORE	12.947	-1.133	-8,05	11.318	-2.762	-19,62	14.080
LIBERO PROF.	11.567	-860	-6,92	9.869	-2.558	-20,58	12.427
AUTONOMO	5.810	-299	-4,89	4.828	-1.281	-20,97	6.109
DITTA FAMILIARE	5.785	-317	-5,20	4.977	-1.125	-18,44	6.102
PENSIONATO	6.918	-320	-4,42	6.181	-1.057	-14,60	7.238
DISOCCUPATO	3.131	-50	-1,57	2.828	-353	-11,10	3.181
DISABILE	3.829	-86	-2,20	3.456	-459	-11,72	3.915
LAVORI DOMESTICI	3.788	-135	-3,44	3.383	-540	-13,76	3.923
ALTRA CONDIZIONE	5.438	-190	-3,38	4.951	-677	-12,03	5.628
TOTALE	7.104	-371	-4,96	6.405	-1.070	-14,31	7.475

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**TAB. 11** – *IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER CLASSE DI ETÀ DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI IN EURO NON EQUIVALENTI*

CLASSE DI ETÀ	LV	Δ€	Δ%	LV(I)	Δ€	Δ%	LT
≤ 24	2.677	-61	-2,23	2.531	-207	-7,56	2.738
25 – 29	4.043	-157	-3,74	3.704	-496	-11,81	4.200
30 – 34	4.971	-241	-4,62	4.493	-719	-13,80	5.212
35 – 39	5.999	-338	-5,33	5.465	-872	-13,76	6.337
40 – 44	7.211	-431	-5,64	6.501	-1.141	-14,93	7.642
45 – 49	7.218	-387	-5,09	6.523	-1.082	-14,23	7.605
50 – 54	8.921	-512	-5,43	8.115	-1.318	-13,97	9.433
55 – 59	9.693	-547	-5,34	8.810	-1.430	-13,96	10.240
60 – 64	9.258	-437	-4,51	8.425	-1.270	-13,10	9.695
65 – 69	8.753	-486	-5,26	7.801	-1.438	-15,56	9.239
70 – 74	6.679	-332	-4,74	5.900	-1.111	-15,85	7.011
75 – 79	5.416	-243	-4,29	4.804	-855	-15,11	5.659
≥ 80	4.850	-192	-3,81	4.325	-717	-14,22	5.042
TOTALE	7.104	-371	-4,96	6.405	-1.070	-14,31	7.475

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**TAB. 12** – *IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER TITOLO DI STUDIO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI IN EURO NON EQUIVALENTI*

TITOLO DI STUDIO	LV	Δ€	Δ%	LV(I)	Δ€	Δ%	LT
ELEMENTARE	3.832	-125	-3,16	3.444	-513	-12,96	3.957
MEDIA INFERIORE	5.268	-204	-3,73	4.745	-727	-13,29	5.472
MEDIA SUPERIORE	8.008	-448	-5,30	7.212	-1.244	-14,71	8.456
LAUREA	14.638	-978	-6,26	13.248	-2.368	-15,16	15.616
TOTALE	7.104	-371	-4,96	6.405	-1.070	-14,31	7.475

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**TAB. 13** – *IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER AREA DI RESIDENZA DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI IN EURO NON EQUIVALENTI*

AREA	LV	Δ€	Δ%	LV(I)	Δ€	Δ%	LT
NORD-OVEST	8.744	-533	-5,75	7.839	-1.438	-15,50	9.277
NORD-EST	7.981	-444	-5,27	7.197	-1.228	-14,58	8.425
CENTRO	7.715	-402	-4,95	6.991	-1.126	-13,87	8.117
SUD	4.815	-178	-3,56	4.316	-677	-13,56	4.993
ISOLE	4.519	-134	-2,88	4.169	-484	-10,40	4.653
TOTALE	7.104	-371	-4,96	6.405	-1.070	-14,31	7.475

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**TAB. 14** – *IMPORTO E VARIAZIONE DELL'IMPOSTA MEDIA PAGATA PER TIPOLOGIA FAMILIARE (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI IN EURO NON EQUIVALENTI*

TIP. FAMILIARE	LV	Δ€	Δ%	LV(I)	Δ€	Δ%	LT
SINGLE	4.552	-251	-5,23	4.090	-713	-14,84	4.803
SINGLE + FIGLI	5.695	-252	-4,24	5.159	-788	-13,25	5.947
COPPIA	8.155	-437	-5,09	7.283	-1.309	-15,24	8.592
COPPIA + FIGLI	9.083	-487	-5,09	8.215	-1.355	-14,16	9.570
ALTRA TIPOLOGIA	8.264	-326	-3,80	7.572	-1.018	-11,85	8.590
TOTALE	7.104	-371	-4,96	6.405	-1.070	-14,31	7.475

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

**TAB. 6 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO IMPONIBILE DI CIASCUN ISTITUTO FISCALE ASSOGGETTATO AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA O ESENTATO DA IMPOSIZIONE E RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL REDDITO IMPONIBILE DI CIASCUN ISTITUTO FISCALE E IL REDDITO IMPONIBILE IRPEF A LEGISLAZIONE VIGENTE PER DECILE DI REDDITO COMPLESSIVO (UNITÀ DI ANALISI: FAMIGLIA): VALORI EQUIVALENTI**

DECILE	ATT. FIN.		IRI		AFFITTI		AGRARI		MINIMI		VOUCHER		WELFARE		PREMI	
	ISTITUTO <sup>1</sup>	R.I. <sup>2</sup>	ISTITUTO	R.I.												
1°	1,49	6,72	0,00	0,00	1,00	0,74	11,36	0,33	11,13	5,04	39,69	1,18	1,20	0,30	0,11	0,03
2°	3,12	4,81	0,25	0,01	2,00	0,50	17,15	0,17	11,84	1,83	19,76	0,20	2,45	0,21	1,30	0,12
3°	4,95	5,87	0,81	0,03	3,65	0,71	9,61	0,07	9,76	1,16	12,79	0,10	3,66	0,24	3,85	0,28
4°	6,22	6,26	1,73	0,05	4,88	0,80	8,22	0,05	14,47	1,46	12,28	0,08	4,90	0,28	5,66	0,35
5°	7,32	6,56	3,45	0,08	6,51	0,95	14,86	0,09	11,72	1,05	4,45	0,03	6,27	0,32	7,66	0,42
6°	8,63	6,51	4,01	0,08	6,39	0,78	14,06	0,07	10,79	0,82	4,13	0,02	7,63	0,32	9,13	0,42
7°	8,96	6,29	4,47	0,09	11,46	1,31	10,45	0,05	8,35	0,59	2,87	0,01	10,21	0,40	13,25	0,57
8°	10,97	6,76	9,61	0,16	12,46	1,28	4,46	0,02	9,58	0,59	2,08	0,01	14,30	0,49	19,09	0,72
9°	15,04	7,76	12,57	0,18	15,05	1,27	8,90	0,03	7,67	0,40	1,34	0,00	20,52	0,59	21,62	0,68
10°	33,30	11,38	63,10	0,59	36,35	2,03	0,92	0,00	4,68	0,16	0,62	0,00	28,86	0,55	18,31	0,38
TOTALE	100,00	6,62	100,00	0,18	100,00	1,08	100,00	0,04	100,00	0,66	100,00	0,04	100,00	0,37	100,00	0,41

FONTE: Elaborazioni su dati IT-SILC XUDB 2015 – prima versione dicembre 2016

<sup>1</sup> Nelle colonne denominate «Istituto» presentiamo la distribuzione percentuale del reddito imponibile degli istituti fiscali considerati.

<sup>2</sup> Nelle colonne denominate «R.I.» presentiamo il rapporto percentuale tra il reddito imponibile di ciascun istituto fiscale e il reddito imponibile Irpef.

## 5. Conclusioni

Ripercorriamo brevemente i principali risultati ottenuti. A fronte di un reddito complessivo di 909,9 mld di euro a legislazione vigente, 825,3 mld rappresentano il reddito complessivo assoggettato ad Irpef, mentre i restanti 84,5 mld rientrano nel reddito complessivo sottoposto ad imposizione sostitutiva o esentato da imposizione. Il gettito totale dell'Irpef secondo la legislazione vigente è pari a 165,1 mld, comprensivo delle addizionali regionale e comunale, mentre le imposte cedolari sugli 84,5 mld sono pari a 18,0 mld. L'inclusione delle fonti di reddito assoggettate a tassazione sostitutiva o esentate da imposizione nella base imponibile Irpef, cioè il ritorno ad una pura *Comprehensive Income Tax*, comporterebbe un aumento di gettito pari a 9,5 mld. Considerando quale unità di analisi la famiglia, l'incidenza dell'ipotetica legislazione teorica presa a riferimento nell'analisi redistributiva sul reddito complessivo sarebbe del 21,44%, mentre l'Irpef attuale ha un'incidenza sulla sua effettiva base imponibile del 20,22%, a cui va aggiunta un'incidenza del 21,52% delle imposte che gravano sui redditi esclusi dalla progressività. L'incidenza totale dell'Irpef e delle imposte cedolari è invece del 20,34%, e corrisponde all'effettivo carico che grava oggi sui 909,9 miliardi. Rispetto al *benchmark* teorico, quindi, i contribuenti godono di uno sgravio che vale l'1,1% del reddito, ovvero appunto 9,5 miliardi.

L'effetto redistributivo globale della legislazione vigente, identificato dall'indice di Reynolds-Smolensky, è pari a 0,04361, mentre lo scostamento dalla proporzionalità, rappresentato dall'indice di Kakwani, è pari a 0,1729. L'inclusione nella base imponibile Irpef delle fonti di reddito che sfuggono alla progressività comporterebbe un aumento dell'effetto redistributivo globale a 0,04992: ciò significa che l'esclusione dalla base Irpef dei redditi soggetti a imposizione sostitutiva o esentati riduce del 12,6% l'effetto redistributivo del prelievo a legislazione teorica. La progressività, cioè l'indice di Kakwani, si riduce invece del 6,4% (da 0,1847 del riferimento teorico a 0,1729). La riduzione della progressività è inferiore a quella dell'effetto redistributivo a causa della contestuale riduzione dell'incidenza media.

Il passaggio alla legislazione teorica comporterebbe quindi una riduzione della disuguaglianza dei redditi netti unitamente a un probabile disincentivo all'offerta di lavoro delle famiglie dovuto all'aumento pressoché generalizzato dell'aliquota media.

Più di due terzi della riduzione dell'effetto redistributivo globale rispetto al caso *Comprehensive* deriva dal trattamento dei proventi delle attività finanziarie. Seguono per importanza le iniziative di welfare aziendale e i redditi effettivi dei fabbricati locati a terzi ad uso abitativo. Rilevante è il caso delle iniziative di welfare aziendale: rappresentano solo il 4,2% del totale dei redditi che sfuggono alla progressività, ma forniscono un contributo doppio alla riduzione dell'effetto redistributivo globale, grazie alla totale esclusione da imposizione.

Suddividendo la popolazione per decili di reddito complessivo e categorie sociali, i risparmi fiscali conseguenti alla comparazione tra la *legislazione vigente* e quella *teorica* sono maggiori soprattutto per i decili più ricchi, gli imprenditori e i liberi professionisti, le famiglie in cui la persona di riferimento ha tra i 40 e i 54 anni, i laureati, i residenti al nord e i single.

Fine della progressività? Per il momento è da escludere, l'Irpef rimane molto progressiva e contribuisce in modo decisivo al rispetto del dettato costituzionale che

richiede la progressività del sistema tributario nel suo complesso. Tuttavia, il grado di progressività del sistema complessivo di prelievo sui redditi sta sicuramente riducendosi e la tendenza non sembra arrestarsi. Quello della riduzione dell'impatto redistributivo dell'Irpef a causa del crescente grado di «cedolarità» è sicuramente un problema molto rilevante, destinato probabilmente a peggiorare nel tempo sulla spinta di pressioni politiche difficili da contrastare. Lo svuotamento della base imponibile Irpef esercita delle forti tensioni sul lato dell'equità orizzontale, più che da quello dell'equità verticale (Liberati e Scialà, 2015). È quindi auspicabile una riforma dell'Irpef che miri a colmare gli squilibri esistenti, senza che ciò costituisca un affievolimento degli sforzi al contrasto dell'evasione fiscale.

## Riferimenti bibliografici

- AE (Agenzia delle Entrate), (2016a). Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. Oggetto: Regime forfetario – legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015.
- AE (Agenzia delle Entrate), (2016b). Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016. Oggetto: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
- Baldini, M., & Toso, S. (2009). *Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche*. Bologna: Il Mulino.
- BI (Banca d'Italia), (2015a). *I bilanci delle famiglie italiane nel 2014. Questionario persona di riferimento*.
- BI (Banca d'Italia), (2015b). *Supplementi al Bollettino Statistico. La ricchezza delle famiglie italiane: anno 2014*. Nuova serie, Anno XXV – Numero 69 – 16 Dicembre 2015.
- Bises, B., & Scialà, A. (2014). *The erosion of the personal income tax base in Italy: Equity Aspects*.
- Bosi, P., & Guerra, M.C. (2017). *I tributi nell'economia italiana – Edizione 2016*. Bologna: Il Mulino.
- Carpentieri, C. (2016). *CNA: Introdurre l'IRI per premiare chi investe nella propria impresa individuale o società di persone*. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, [www.cna.it](http://www.cna.it), 02-09-2016.
- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), (2016). *File UDB CIT15D ver 2015-1 del 16-12-16*.
- Li, J., O'Donoghue, C., Loughrey J., & Harding A. (2014). Static models. In C. O'Donoghue (Ed.), *Handbook of microsimulation modelling* (chapter 3, pp. 47–75). Bingley: Emerald Group Publishing.
- Liberati, P., & Scialà, A. (2015). *L'ingiusta progressività dell'Irpef*. [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info), 16-01-2015.
- MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) (2011a). Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale – Relazione. Roma.
- MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) (2015). *Il quadro di classificazione delle entrate*. Dipartimento delle Finanze.
- Merz, J. (1991). Microsimulation – A survey of principles, developments and applications. *International Journal of Forecasting*, 7(1), 77-104.
- Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, (2016). Legge di bilancio 2017. Schede di lettura. A.C. 4127-bis. Sezione II – Contabile. Dossier – XVII Legislatura.
- Sutherland, H. (1995). *Static microsimulation models in Europe: a survey*. DAE Working Papers No. 9523. University of Cambridge, Cambridge.